AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO: LE NUOVE REGOLE SULLA TASSAZIONE DAL 2025

scritto da goal | 1 Novembre 2025



di Maurizio Gaeta*

Con la **Circolare n. 10/E del 2025**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri applicativi della nuova disciplina fiscale relativa alla concessione in uso promiscuo di veicoli ai dipendenti, modificata dalla **Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024)** ed integrata dal **Decreto Legge n. 19/2025**, convertito con modificazioni nella **Legge n. 60/2025**.

Fringe benefit auto: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025, per i **veicoli di nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e assegnazione effettiva a partire dalla stessa data, si applicano nuove aliquote forfettarie per la determinazione del **fringe benefit**. Il valore tassabile si calcola assumendo il **50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km** annui, secondo le **tabelle ACI**, al netto di eventuali trattenute al dipendente. Tale percentuale si **riduce** in base alla tipologia di veicolo:

- **20%** per veicoli **ibridi plug-in**;
- **10%** per veicoli **elettrici**.

Il nuovo regime e valido solo se **tutte** le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. Il veicolo e **immatricolato dal 1° gennaio 2025**;

2. Il contratto e **stipulato dal 1° gennaio 2025**;
3. Il veicolo e **effettivamente assegnato dal 1° gennaio 2025**;
4. La concessione e **formalizzata con atto scritto**, firmato da datore di lavoro e dipendente.

Il regime transitorio: veicoli ordinati nel 2024, ma assegnati nel 2025

Per evitare effetti penalizzanti, un regime transitorio tutela i veicoli **ordinati entro il 31 dicembre 2024** e **consegnati entro il 30 giugno 2025**. In tal caso, si applicano ancora le **vecchie percentuali di fringe benefit** in base alle **emissioni di CO2**:

- Fino a **60 g/km: 25%**
- Tra **61 e 160 g/km: 30%**
- Tra **161 e 190 g/km: 50%**
- Oltre **190 g/km: 60%**.

Tuttavia, se il nuovo regime risulta **più favorevole** (ad esempio per veicoli elettrici), e ammessa **l'applicazione della nuova disciplina.**

Casi particolari: proroghe e riassegnazioni

- **Proroga di un contratto esistente**: si continua ad applicare la disciplina **vigente al momento della stipula originaria.**
- **Riassegnazione a un altro dipendente: entro il 30 giugno 2025** si applica il **regime transitorio**.

Cosa accade se non si rientra in nessuna delle casistiche

Qualora non si verifichino le condizioni per l'applicazione ne della nuova disciplina né di quella transitoria, si applica **il criterio generale** previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui il fringe benefit e determinato in base al **valore normale** ai sensi dell'art. 9, TUIR. In questi casi, il valore da tassare e solo quello riferibile all'uso privato del

veicolo, con esclusione dell’utilizzo aziendale. La determinazione deve basarsi su elementi oggettivi, documentati e coerenti con l’effettiva fruizione da parte del dipendente.

Tabella riepilogativa del regime fiscale applicabile (2024-2025)

Cosa cambia davvero?

La nuova normativa punta a **semplificare** e **incentivare l’uso di veicoli ecologici**, favorendo l’adozione di auto elettriche e ibride plug-in. Si passa da un sistema basato sulle **emissioni di CO_2** a un sistema che premia in modo più diretto la **tipologia di alimentazione del veicolo.** Mentre la **vecchia normativa** cercava di misurare l’impatto ambientale dei veicoli attraverso un parametro tecnico (emissioni di CO_2), la **nuova disciplina** e orientata al risultato: **premiare le tecnologie piu sostenibili** a prescindere da dati tecnici piu complessi. L’introduzione di soglie **fisse per alimentazione**, invece che basate su emissioni specifiche, mira a fornire un quadro piu certo per datori di lavoro e lavoratori. Tuttavia, le numerose casistiche transitorie impongono una **scrupolosa analisi** delle date di immatricolazione, stipula e consegna, oltre ad una **pianificazione piu attenta**, soprattutto nel 2025, anno di transizione.

**Assegnazione*ODCEC Napoli*